



Ministero dell'Istruzione

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "ORSINO ORSINI"

Scuola dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di Primo Grado

Sede legale: Viale Kennedy, 14 – 58043 Castiglione della Pescaia (GR)

Sedi: Braccagni, Buriano, Castiglione della Pescaia, Marina di Grosseto

C.F. 80006120531 - Codice meccanografico GRIC80900Q

P.E.O. gric80900q@istruzione.it P.E.C. gric80900q@pec.istruzione.it

Tel. +39 0564 933597 Fax +39 0564 933774

Sito web: scuolecastiglione.edu.it

Integrazione al piano scolastico per la Didattica Digitale Integrata

Il piano scolastico per la DDI approvato dal Collegio Docenti in data 29/10/2020, si integra nel modo che segue:

- In caso di lockdown generalizzato, con la sospensione integrale delle lezioni in presenza per tutti gli ordini di scuola (scuola primaria e secondaria), le lezioni a distanza si svolgono con orario completo mediante l'alternanza di attività sincrone ed attività asincrone. La quota minima di attività sincrone è quella stabilita dal suddetto piano approvato, nulla vietando ai docenti, previo coordinamento con i colleghi del team/consiglio di classe, di svolgere l'orario completo incrementando la quota oraria sincrona rispetto al minimo prefissato. Il docente ha facoltà di introdurre, come peraltro possibile nell'attività didattica svolta in presenza, gli opportuni momenti di pausa nel corso della lezione in modalità sincrona, anche in funzione della valorizzazione della capacità di attenzione degli alunni. Tale possibilità è prevista anche nel caso siano state adottate unità orarie inferiori a 60 minuti. Il personale docente assicura le prestazioni didattiche nelle modalità a distanza, utilizzando strumenti informatici o tecnologici a disposizione potendo anche disporre per l'acquisto di servizi di connettività delle risorse di cui alla Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di cui all'articolo 1, comma 121, della legge 13 luglio 2015, n. 107. Il personale docente a tempo determinato, non disponendo della Carta del docente di cui sopra, manifesterà direttamente al Dirigente Scolastico le effettive ed eventuali necessità motivate.
- In caso di sospensione delle lezioni in presenza soltanto per le classi seconde e terze della scuola secondaria, per il passaggio della Regione Toscana in zona ad alto rischio (zona rossa), con garanzia della frequenza in presenza (soltanto per l'orario antimeridiano dalle 8 alle 13) in casi specifici (studenti con disabilità o altri BES, in situazioni di "digital divide" non altrimenti risolvibili, figli di personale sanitario) e del collegamento a distanza per i restanti studenti della classe, le lezioni si svolgono con orario completo mediante l'alternanza di attività sincrone ed attività asincrone per gli alunni/studenti a distanza. La quota minima di attività sincrone è quella stabilita dal suddetto piano approvato, nulla vietando ai docenti, previo coordinamento con i colleghi del team/consiglio di classe, di svolgere l'orario completo incrementando la quota oraria sincrona rispetto al minimo prefissato. Il docente ha facoltà di introdurre, come peraltro possibile nell'attività didattica svolta in presenza, gli opportuni momenti di pausa nel corso della lezione in modalità sincrona, anche in funzione della valorizzazione della capacità di attenzione degli alunni. Tale possibilità è prevista anche nel caso siano state adottate unità orarie inferiori a 60 minuti. Il personale docente assicura le

prestazioni didattiche in presenza, in orario antimeridiano dalle 8 alle 13, utilizzando la dotazione tecnologica ed informatica dell'Istituzione scolastica per i collegamenti on line, ed a distanza per il rimanente orario. Ferme restando le lezioni in presenza per le classi prime della scuola secondaria e la garanzia della frequenza in presenza nei casi sopra prospettati per le classi seconde e terze (studenti con BES, "digital divide", figli di operatori sanitari), qualora in quest'ultime gli studenti dovessero risultare tutti assenti, sulla base dell'orario giornaliero di lezione, i docenti assegnativi potranno svolgere le lezioni a distanza dalla propria residenza/domicilio, con la strumentazione tecnologica a disposizione. Relativamente al (piccolo) gruppo di studenti (classi seconde e terze) a cui garantire la frequenza in presenza, nel caso in cui nella classe interessata vi siano studenti con BES, per rendere effettivo il diritto all'inclusione, si adoterà il criterio dell'ordine alfabetico seguendo l'elenco della classe e della rotazione giornaliera. Resta inteso che gli eventuali studenti presenti con "digital divide" o figli di operatori sanitari, già costituiscono da sé un (piccolo) gruppo. Per questioni legate al trasporto dedicato, è opportuno che i nominativi degli studenti presenti (classi seconde e terze) siano giornalmente comunicati dal referente di classe in ufficio alunni. Per garantire un'efficace lezione a distanza, la dotazione tecnologica ed informatica minima dell'istituzione scolastica deve prevedere in aula la disponibilità di n°1 computer portatili con webcam ed un'efficiente connessione alla rete internet. La possibilità di disporre in aula anche di videoproiettore, schermo a parete/LIM (o strumentazione analogica), altoparlanti ad elevata diffusione e microfoni a distanza consentirebbe una gestione didatticamente più efficiente della lezione a distanza.

- In caso di alunni/studenti in situazioni di quarantena, nonché di alunni/studenti per i quali, in ragione della particolare situazione familiare, l'autorità sanitaria abbia disposto l'isolamento comunitario, vi è la necessità di garantire il diritto all'istruzione, ove si disponga in aula della dotazione tecnologica ed informatica minima di cui sopra. La USL non comunica i provvedimenti di quarantena alla scuola ma li trasmette direttamente agli interessati. Come nel caso di cui al punto precedente, le lezioni si svolgono in presenza con orario completo mediante l'alternanza di attività sincrone ed attività asincrone per gli alunni/studenti a distanza. La quota minima di attività sincrone è quella stabilita dal suddetto piano approvato, nulla vietando ai docenti, previo coordinamento con i colleghi del team/consiglio di classe, di svolgere l'orario completo incrementando la quota oraria sincrona rispetto al minimo prefissato. Il docente ha facoltà di introdurre, come peraltro possibile nell'attività didattica svolta in presenza, gli opportuni momenti di pausa nel corso della lezione in modalità sincrona, anche in funzione della valorizzazione della capacità di attenzione degli alunni. Tale possibilità è prevista anche nel caso siano state adottate unità orarie inferiori a 60 minuti.
- In caso di personale docente in quarantena ovvero in isolamento fiduciario, la didattica a distanza sarà svolta dal docente in quarantena fiduciaria o in isolamento fiduciario, ma non in malattia certificata, esclusivamente per le proprie classi, ove poste anch'esse in quarantena fiduciaria. In caso le stesse classi possano svolgere attività in presenza, il docente in quarantena fiduciaria o in isolamento fiduciario, ma non in malattia certificata, svolgerà la didattica a distanza laddove sia possibile garantire la compresenza con altri docenti non impegnati nelle attività didattiche previste dai quadri orari ordinamentali. Per quanto attiene la circostanza dei docenti di sostegno, contitolari a pieno titolo delle classi in cui prestano servizio, si ritiene che la particolarità della loro funzione inclusiva per l'alunno con disabilità, in via ordinaria, debba essere considerata prioritaria rispetto alla necessità di gestione generalizzata del gruppo classe. Il Dirigente scolastico, pertanto, potrà disporre il loro impiego in funzioni di supporto al docente in quarantena esclusivamente a orario settimanale invariato e nelle classi di cui siano effettivamente contitolari, sempre che non vi siano particolari condizioni ostative, legate alla necessità di gestione esclusiva degli alunni con disabilità loro affidati. Nel caso in cui il docente di sostegno sia posto in quarantena, si ritiene di poter individuare, proprio nel principio della contitolarità sulla classe di tutti i docenti, la misura

più idonea per garantire il diritto allo studio dell'alunno con disabilità, cui deve essere di norma consentita la frequenza delle lezioni in presenza. Nella scuola primaria, in particolare, si potrà prevedere che il docente di sostegno posto in quarantena svolga le attività didattiche, opportunamente condivise e programmate in sede di programmazione settimanale, a favore dell'intero gruppo classe, potendosi temporaneamente attribuire la speciale presa in carico dell'alunno con disabilità al docente di posto comune della classe. In ultima analisi, solo qualora sia stata esperita ogni attività di reperimento di risorse interne all'istituzione scolastica, a seguito della quale non sia possibile in alcun modo provvedere alla sostituzione in classe del docente in quarantena con altro personale già in servizio, il dirigente scolastico, ponendo particolare attenzione alla peculiare situazione della scuola dell'infanzia, potrà ricorrere alla nomina di personale supplente anche solo per le ore strettamente necessarie al completamento della copertura del servizio settimanale, fermo restando che in nessun caso si potrà disporre la vigilanza della classe interamente in presenza, nel corso di attività didattiche erogate dal docente in quarantena, servendosi del personale collaboratore scolastico o di personale esterno, operante per l'assistenza specialistica per l'autonomia e la comunicazione, o a vario titolo presente a scuola.

- Come chiarito dal Garante Privacy nel Provvedimento del 26 marzo 2020, n. 64, in relazione alla attività di DDI, il trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni scolastiche è necessario in quanto collegato all'esecuzione di un compito di interesse pubblico di cui è investita la scuola attraverso una modalità operativa prevista dalla normativa, con particolare riguardo anche alla gestione attuale della fase di emergenza epidemiologica. Il consenso dei genitori, che non costituisce una base giuridica idonea per il trattamento dei dati in ambito pubblico e nel contesto del rapporto di lavoro, non è richiesto perché l'attività svolta, sia pure in ambiente virtuale, rientra tra le attività istituzionalmente assegnate all'istituzione scolastica, ovvero di didattica nell'ambito degli ordinamenti scolastici vigenti. Pertanto, le istituzioni scolastiche sono legittimate a trattare tutti i dati personali necessari al perseguimento delle finalità collegate allo svolgimento della DDI nel rispetto dei principi previsti dalla normativa di settore. Atteso che lo svolgimento delle videolezioni in modalità telematica rientra nell'ambito dell'attività di DDI ed è, pertanto, riconducibile alle funzioni di formazione istituzionalmente svolte dagli istituti scolastici, occorre precisare che l'utilizzo della webcam deve in ogni caso avvenire nel rispetto dei diritti delle persone coinvolte e della tutela dei dati personali. Nel contesto della didattica digitale, l'utilizzo della webcam durante le sessioni educative costituisce la modalità più immediata attraverso la quale il docente può verificare se l'alunno segue la lezione, ma l'utilizzo della webcam da parte degli studenti dovrà avvenire esclusivamente, come sopra precisato, nel rispetto dei diritti delle persone coinvolte. A tal fine è opportuno ricordare a tutti i partecipanti alla videolezione, i rischi che la diffusione delle immagini e, più in generale, delle lezioni può comportare, nonché le responsabilità di natura civile e penale. In generale, va evidenziato che il materiale caricato o condiviso sulla piattaforma utilizzata per la DDI o in repository, in locale o in cloud, sia esclusivamente inerente all'attività didattica e che venga rispettata la tutela della protezione dei dati personali e i diritti delle persone con particolare riguardo alla presenza di particolari categorie di dati.